

Cassazione n. 16314 del 4 agosto 2016.

L'articolo 732 del codice civile prescrive al coerede che vuol alienare a un estraneo la sua quota di eredità o parte di essa, di notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi per consentire loro di esercitare il diritto di prelazione; qualora, però, la denuntiatio sia generica e contenga una mera intenzione del coerede di alienare, senza nulla specificare in merito all'acquirente ed al prezzo, la rinuncia eventualmente manifestata da parte di uno dei destinatari sarebbe ugualmente valida. Secondo la Cassazione, infatti, il diritto di prelazione del coerede non sorge per effetto del ricevimento di una proposta (se così fosse, indubbiamente sarebbe necessaria una proposta specifica, in mancanza della quale la rinuncia che fosse formulata sarebbe da considerare *tamquam non esset*), bensì sorge per effetto della stessa legge, cioè con l'apertura della successione e con la formazione della comunione ereditaria. Ne consegue che esso è rinunziabile in qualsiasi momento successivo al sorgere della comunione, prima ancora che si concretizzi la proposta di alienazione nella sua specificità.